

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Con ricorso del 14 giugno 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante si è rivolto a codesto Collegio contestando la pretesa dell'intermediario che si afferma creditore di 6 rate di un prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, sostenendo che le predette rate sono state regolarmente corrisposte anche a seguito del pensionamento della ricorrente. In tale contesto, ha domandato la *"restituzione indebito e risarcimento danni"*.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha dedotto che il 12/02/2020 la ricorrente ha stipulato con un intermediario terzo un contratto di cessione del quinto dello stipendio.

Il 15/04/2020 l'intermediario originario ha ceduto il credito riveniente dal contratto all'odierno intermediario resistente.

Il contratto è stato onorato regolarmente dal datore di lavoro della ricorrente fino al suo pensionamento. A seguito del pensionamento della ricorrente, la banca resistente ha informato l'INPS della necessità di continuare a onorare ulteriori 74 rate da 333,00 € del prestito, dato che – ai sensi dell'art. 43, 1 comma, d.p.r. n. 180 del 05/01/1950 – la cessione del quinto dello stipendio si estende di diritto all'assegno pensionistico.

Cionondimeno, l'INPS ha erroneamente corrisposto i ratei all'intermediario originario – che aveva a suo tempo ceduto il credito alla banca resistente; a ciò è conseguito che le 7 rate dal febbraio all'agosto 2024 sono andate insolute.

La ricorrente ha richiesto l'emissione di un conteggio di estinzione all'agosto 2024 e l'intermediario vi ha correttamente computato come quote insolute le 7 rate corrisposte dal ceduto all'intermediario originario.

Successivamente la ricorrente ha corrisposto per intero la rata del febbraio 2024 e parzialmente la rata del marzo 2024 (che presenta un saldo residuo di 283,00 €).

L'intermediario cedente, che ha incassato indebitamente le rate, è stato interessato dalla banca resistente ed ha versato a quest'ultima le rate di aprile, maggio e luglio 2024.

In tale direzione, appare ancora insoluta la rata di giugno 2024.

Il comportamento serbato è, quindi, corretto e la richiesta risarcitoria infondata

Pertanto, l'intermediario ha domandato il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella ricostruzione dei fatti (utili a decidere la controversia) codesto Collegio rileva che il 12/02/2020 la ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio con un intermediario terzo, che prevedeva il rientro del prestito in 120 rate mensili di 333,00 € ciascuna.

Circa due mesi dopo, il 15/04/2020 l'intermediario originario ha ceduto il credito all'odierno intermediario resistente (e sul punto viene prodotta la correlata comunicazione).

Per alcuni anni l'adempimento del credito è avvenuto nelle mani dell'intermediario resistente da parte del datore di lavoro della ricorrente.

Nel mese di febbraio, l'istante è andata in pensione

In tali circostanze l'art. 43, 1 comma, d.p.r. n. 180 del 05/01/1950, prevede *«Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto»*.

Ed è per tale motivazione che l'intermediario resistente ha comunicato all'INPS la necessità di continuare i pagamenti, con trattenuta del quinto della pensione, per ulteriori 74 rate mensili da 333,00 € ciascuna.

Nonostante ciò, a partire dal febbraio 2024 i pagamenti nei confronti dell'intermediario resistente sono cessati. Appare, infatti, dalla documentazione in atti che l'INPS li abbia erroneamente effettuati (almeno in parte) a favore dell'intermediario originario sottoscrittore del contratto, senza tenere conto dell'intervenuta cessione del credito al resistente.

Ad agosto 2024, su richiesta della ricorrente, l'intermediario ha emesso un conteggio di anticipata estinzione del prestito (convertitosi in una cessione del quinto della pensione in 74 rate a partire dal febbraio 2024).

Non avendo ricevuto alcun pagamento sino ad allora da parte dell'INPS, l'intermediario ha indicato 7 rate insolute (da febbraio ad agosto 2024), per un importo complessivo di 2.331,00 €.

Dall'estratto conto del rapporto, prodotto dall'intermediario, risulta appunto che a partire da febbraio 2024 (con il pensionamento della ricorrente) i pagamenti sono completamente cessati e sono ripresi regolarmente a partire dalla rata di settembre 2024 (successivamente alla richiesta del conteggio estintivo). Sembra che a settembre 2024 l'intermediario originario abbia cominciato a girare con regolarità gli emolumenti ricevuti all'INPS all'intermediario resistente ed abbia provveduto a saldare anche la rata arretrata di agosto 2024. L'intermediario precisa che gli accrediti da parte dell'intermediario terzo cedente sono riportati nell'estratto conto con causale *“incasso emolumenti cessione”*, diversamente dagli incassi intervenuti regolarmente da parte del debitore ceduto prima del pensionamento, che riportano la causale *“incasso bonifico”*.

Quanto alle rate rimaste in arretrato, si osserva che la rata di febbraio 2024 e una parte della rata di marzo (50,00 €) sono state saldate dalla ricorrente tra aprile e luglio 2025, mentre le rate di aprile, maggio e luglio 2024 sono state corrisposte dall'intermediario originario tra aprile e maggio 2025.

In definitiva, all'epoca del completamento del fascicolo dell'odierno procedimento, risultavano ancora insolute una parte della rata di marzo 2024 (per 283,00 €) e la rata di giugno 2024 (333,00 €).

Orbene, con il ricorso del 14/06/2025, parte ricorrente lamenta laconicamente che l'intermediario si afferma ingiustificatamente creditore di 6 rate già adempiute (senza null'altro documentare sul punto) e chiede la *“restituzione indebito”*.

Ciò posto, sembrerebbe che la domanda possa essere interpretata come una richiesta di restituzione di eventuali doppi pagamenti (nei mesi in cui la ricorrente ha saldato la rata in prima persona) e di

accertamento negativo del credito (nei mesi in cui il pagamento è avvenuto ad opera dell'intermediario originario).

In proposito, rispetto alla restituzione dell'indebito si osserva che l'intera rata di febbraio 2024 e una parte della rata di marzo 2024 (50,00 €) sono state corrisposte direttamente dalla ricorrente; pertanto, laddove fossero state anche addebitate dall'INPS sulla sua pensione (e corrisposte all'intermediario originario), la ricorrente si sarebbe trovata a pagare due volte.

Purtuttavia, parte ricorrente non ha né allegato né documentato che a febbraio 2024 e marzo 2024 siano intervenuti addebiti sulla pensione da parte dell'INPS, difettando – in proposito – la prova della sussistenza di indebiti

Oltretutto, allorquando la ricorrente avesse subito tali addebiti non documentati sulla pensione, ad aver incassato un indebito sarebbe stato comunque l'intermediario originario – in qualità di *accipiens* delle somme – e non l'odierno resistente, che in relazione a quelle rate non ha ricevuto alcunché.

Quanto all'accertamento negativo del credito, le rate di aprile, maggio e luglio 2024 – inizialmente andate insolute – sono state poi considerate adempiute dall'intermediario a seguito della corresponsione da parte dell'intermediario originario di quanto erroneamente percepito dall'INPS. Sulla riferita domanda, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che l'adempimento del debito è pacifico.

Infine, in ordine alla rata di marzo 2024 (per la sola parte insoluta di 283,00 €) e alla rata di giugno 2024 (333,00 €), rimane in discussione l'esistenza del credito. Secondo l'intermediario, queste rate rimangono ancora inadempite, posto né la ricorrente né l'intermediario originario le ha corrisposte.

Ad ogni buon conto, è pacifico che le richiamate rate non siano state corrisposte all'intermediario resistente e la ricorrente non ha documentato che siano trattenute sulla sua pensione dall'INPS e versate all'intermediario cessionario. Sicché non sembra che la ricorrente abbia documentato l'adempimento del debito che assume essersi estinto, come invece previsto delle regole in tema di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale.

In ogni caso, quand'anche queste rate fossero state addebitate dall'INPS alla ricorrente e accreditate all'intermediario originario, tale pagamento non avrebbe avuto efficacia liberatoria nei confronti dell'intermediario odierno resistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il debitore che paghi al cedente (cioè l'intermediario terzo) a seguito della notifica della cessione (notifica intervenuta il 15/04/2020) non è liberato nei confronti del ceduto (cioè il resistente).

Residua, poi, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, senza che lo stesso abbia fornito dettagli sulla sussistenza e consistenza del danno che assume di aver patito, con la conseguenza del necessario rigetto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle rate di aprile, maggio e luglio 2024. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE